



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Torino, mercoledì 12 febbraio 2020

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 4, comma 1 bis, del D.L. 12.7.2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla legge 9.8.2018 n. 96;

VISTO l'art. 1 quinquies del Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 10617 del 02/08/2016 che, in esecuzione dell'Ordinanza Cautelare n. 1241/2016, n. 317/2016 REG. RIC., emessa dal Consiglio di Stato - Sez. VI - e pubblicata in data 02/08/2016, e dell'Ordinanza Cautelare n. 1443/2016, n. 539/2016 REG. RIC., emessa dal Consiglio di Stato - Sez. VI - e depositata in data 22/04/2016, ha disposto l'inserimento, tra gli altri, dei ricorrenti specificati nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) valide per la provincia di Torino per la scuola primaria e dell'infanzia, in ragione del possesso del titolo abilitante costituito dal diploma di magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 11722 del 24/08/2016 che, in esecuzione dei Pareri Sospensivi: n. 01408/2016, Affare n. 02184/2014, reso dal Consiglio di Stato - Sez. II - Adunanza di Sezione del 08/06/2016, n. 01416/2016, Affare n. 02205/2014, reso dal Consiglio di Stato - Sez. II - Adunanza di Sezione del 08/06/2016, e n. 01404/2016, Affare n. 01513/2014, reso dal Consiglio di Stato - Sez. II - Adunanza di Sezione del 08/06/2016, ha disposto l'inserimento dei ricorrenti specificati nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) valide per la provincia di Torino per la scuola primaria e dell'infanzia, in ragione del possesso del titolo abilitante costituito dal diploma di magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 12345 del 05/09/2016 che, in esecuzione del Parere Sospensivo n. 01409/2016, Affare n. 02185/2014, reso dal Consiglio di Stato - Sez. II - Adunanza di Sezione del 08/06/2016, ha disposto l'inserimento dei ricorrenti specificati nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) valide per la provincia di Torino per la scuola primaria e dell'infanzia, in ragione del possesso del titolo abilitante costituito dal diploma di magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

VISTO inoltre il Decreto prot. n. 01038 del 05/09/2016, emesso dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ufficio II - Ambito territoriale di



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Genova, con il quale è stata eseguita l'Ordinanza Cautelare n. 4607/2016, n. 10459/2015 REG. RIC;

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nella GAE sono stati disposti con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti, nel caso di esito favorevole all'Amministrazione del giudizio di merito;

VISTA la Circolare n° 313, prot. n. 13202, del 14/09/2016, con la quale questo Ufficio ha indicato alle Istituzioni Scolastiche la necessità di integrare i contratti stipulati con il personale docente inserito in graduatoria con riserva "T" con l'apposizione della seguente clausola di salvaguardia: **"il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all'amministrazione"**;

VISTO l'atto di individuazione dalla GAE di questo Ambito prot. n. 5835 03.01.03 del 20/08/2018 per l'immissione in ruolo della docente CAVALLI FRANCESCA nella Scuola dell'Infanzia con decorrenza dall'a.s. 2018/2019, nel quale si precisa **" Per gli aspiranti con diploma magistrale e ricorso pendente, e inseriti con riserva nelle GAE della scuola primaria e dell'infanzia si richiamano le disposizioni del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 (art. 4 comma 1 e comma 1bis), e relativa legge di conversione n. 96/2018, in relazione alla tempistica e agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione. In particolare con tale intervento normativo è stato disposto che l'Amministrazione esegua la sentenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca. Inoltre nel caso dei diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva, con l'esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione, il relativo contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019"**;

VISTO l'atto di individuazione dalla GAE di questo Ambito prot. n. 5835 03.01.03 del 20/08/2018 per l'immissione in ruolo della docente PUGI ERIKA nella Scuola dell'Infanzia con decorrenza dall'a.s. 2018/2019, nel quale si precisa **" Per gli aspiranti con diploma magistrale e ricorso pendente, e inseriti con riserva nelle GAE della scuola primaria e dell'infanzia si richiamano le disposizioni del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 (art. 4 comma 1 e comma 1bis), e relativa legge di conversione n. 96/2018, in relazione alla tempistica e agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione. In particolare con tale intervento normativo è stato disposto che l'Amministrazione esegua la sentenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca.**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Inoltre nel caso dei diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva, con l'esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione, il relativo contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019";

VISTO l'atto di individuazione dalla GAE di questo Ambito prot. n. 6121 del 22/08/2019 per l'immissione in ruolo della docente CIRILLO PAOLA nella Scuola Primaria con decorrenza dall'a.s. 2019/2020, nel quale si precisa " **La presente nomina è subordinata alle sentenze di merito relative al contenzioso in corso. Il Dirigente scolastico dell'istituzione sopra indicata, all'atto dell'assunzione in servizio, deve sottoporre all'interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la sottoscrizione con l'inserimento della seguente clausola di salvaguardia : "il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all'amministrazione"**;

VISTO l'atto di individuazione dalla GAE di questo Ambito prot. n. 6121 del 22/08/2019 per l'immissione in ruolo della docente DE RINALDIS MARIA CHIARA nella Scuola Primaria con decorrenza dall'a.s. 2019/2020, nel quale si precisa " **La presente nomina è subordinata alle sentenze di merito relative al contenzioso in corso. Il Dirigente scolastico dell'istituzione sopra indicata, all'atto dell'assunzione in servizio, deve sottoporre all'interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la sottoscrizione con l'inserimento della seguente clausola di salvaguardia : "il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all'amministrazione"**;

VISTA la sentenza del TAR Lazio – Sez. III Bis - n. 10968/2019 con cui è stato definitivamente respinto il ricorso n. 10459/2015;

VISTA la sentenza del TAR Lazio – Sez. III Bis - n. 01205/2020 con cui è stato definitivamente respinto il ricorso n. 10289/2015;

VISTO il parere definitivo del Consiglio di Stato – Sez. I - n. 00430/2019 con cui è stato definitivamente respinto il ricorso n. 02184/2014;

VISTO il parere definitivo del Consiglio di Stato – Sez. I - n. 872/2019 con cui è stato definitivamente respinto il ricorso n. 02205/2014;

VISTO il parere definitivo del Consiglio di Stato – Sez. I - n. 00173/2020 con cui è stato definitivamente respinto il ricorso n. 01513/2014;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 910 del giorno 11/02/2020 con il quale è stato disposto il depennamento dalle GAE della Scuola Primaria e dell'Infanzia dei ricorrenti di seguito indicati;

RITENUTO di dover provvedere all'annullamento delle nomine in esecuzione delle succitate sentenze oltrechè in autotutela al fine di salvaguardare l'interesse pubblico (*ex multis* Consiglio di Stato nr. 5851/1996, nr. 3707/2013, nr. 3610/2019);



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

DISPONE

la nullità dell'atto di individuazione dalla GAE (*rectius* atto di nomina) emesso da questo Ambito ed indicato al fianco di ciascun nominativo riportato nel prospetto allegato al presente atto per l'immissione in ruolo nella Scuola specificata con decorrenza dall'a.s. indicato.

Il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal Dirigente scolastico relativamente agli anni scolastici specificati è nullo.

Il servizio prestato nei suddetti anni scolastici è valido agli effetti giuridici ed economici come rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il servizio prestato nell'a.s. 2019/2020 da quei docenti indicati nell'allegato prospetto, che in tale anno scolastico si trovino ancora nello *status* di titolari ordinari immessi in ruolo con riserva da GAE, **e non da altra graduatoria** (Concorso per titoli ed esami 2016, Concorso Straordinario Scuola Infanzia e Primaria ex D.D.G. n.1546 del 07/11/2018) è valido agli effetti giuridici ed economici come rapporto di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti

*documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa*